

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME</b>	
Servizio finanza locale	tel + 39 0432 555 472 fax + 39 0432 555 578 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. 3537/5.1.3

Udine, 4 febbraio 2011

Ai Presidenti delle Province della Regione

Ai Sindaci dei Comuni della Regione

Ai Commissari straordinari delle Comunità montane della Regione

Ai Presidenti delle Unioni dei comuni della Regione

Al Presidente della Comunità collinare

**LORO SEDI**

e, p.c.:

All'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme  
TRIESTE

Al Direttore centrale della funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme  
TRIESTE

All'A.N.C.I. Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia  
Piazza XX settembre, 2  
**33100 UDINE**

All'U.P.I. Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia  
Piazza XX settembre, 2  
**33100 UDINE**

All'UNCEM Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia  
Via Carnia Libera 1944, 29  
**33028 TOLMEZZO**

**Oggetto:** Modalità e termini del monitoraggio sul patto di stabilità interno, nonché norme sul contenimento della spesa di personale per gli enti locali della Regione. **Comunicazione.**

La Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 65 del 20 gennaio 2011 che modifica e integra il precedente atto n. 77<sup>1</sup>, del 21 gennaio 2010, riguardante le modalità ed i termini per il monitoraggio sul patto di stabilità ed approva la relativa modulistica.

Di seguito si richiamano alcune disposizioni in merito al patto e contenimento della spesa di personale in relazione alle modifiche apportate dalle della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011), e si forniscono alcuni chiarimenti e precisazioni di carattere operativo.

Per tutto quanto non specificato nella presente comunicazione rimangono valide le indicazioni e le precisazioni contenute nella circolare di questo Servizio, prot. n. 2598, del 23 febbraio 2010.

## **PATTO DI STABILITA' INTERNO**

### ➤ **ENTI DESTINATARI**

Il patto di stabilità interno si applica obbligatoriamente alle province e a tutti i comuni.

I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti hanno la possibilità di revocare, per gli anni 2011 e 2012, la decisione di esclusione dai vincoli del Patto assunta nel 2010.

Si precisa che l'esclusione revocata nel 2011, comporta l'assoggettamento al patto per il biennio 2011-2012.

L'atto consiliare di revoca deve pervenire a questo Servizio entro il termine perentorio del 28 febbraio 2011.

Ai comuni che hanno deliberato l'esclusione si applicano le disposizioni relative al contenimento della spesa di personale per gli enti non soggetti al patto.<sup>2</sup>

### ➤ **OBIETTIVI DA RISPETTARE**

In base alle disposizioni previste dalla legge finanziaria regionale due sono gli obiettivi che gli enti devono rispettare:

- 1) conseguimento dell'equilibrio economico;
- 2) riduzione del rapporto tra il debito dell'ente ed il prodotto interno lordo nazionale.

#### **1. CONSEGUIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO**

Gli enti devono conseguire l'equilibrio economico previsto dall'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

**Per il solo anno 2011** viene elevata al 100% la percentuale di spese correnti (ripetitive) finanziate con avanzo di amministrazione non vincolato che possono essere detratte ai fini della determinazione dell'equilibrio economico.

#### **Si ritiene utile ricordare che:**

- per il calcolo delle voci ai fini della determinazione dell'equilibrio economico:
  - a) la voce relativa a "*pagamenti in conto residui per spese finanziate negli anni precedenti con avanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo 12, comma 10, lettera b), punti 1, 2 e 3, e comma 10 bis della LR 17/2008*", viene compilata, solo per la parte cassa, conteggiando eventuali pagamenti a residui su spese impegnate negli anni precedenti e finanziate con avanzo come

---

<sup>1</sup> In attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 23 e 23 bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17

<sup>2</sup> Contenute nell'articolo 12, commi 28 e 29 della LR 17/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

sopra specificato. Nelle precedenti caselle vanno invece inseriti gli importi delle spese impegnate e pagate nell'anno corrente e finanziate con avanzo di amministrazione;

b) alla voce "eventuali quote per estinzione anticipata di mutui", vanno previste le spese connesse all'estinzione anticipata di mutui e prestiti. Tale voce va a ridurre le spese, in quanto rientra tra i correttivi previsti;

- in alternativa al procedimento di cassa, il dato relativo alle riscossioni allocate al Titolo II dell'entrata, nonché alle riscossioni per l'addizionale Irpef, per il rimborso spese per funzionamento degli uffici giudiziari e per il trasferimento statale previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, può essere conteggiato in misura pari agli accertamenti di competenza, qualora più favorevole

Il calcolo può essere operato, sia solo a preventivo che solo a consuntivo o in entrambi i casi, sulle singole fattispecie di entrata anche in maniera disgiunta.

## 2. RIDUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PRODOTTO INTERNO LORDO

Gli enti devono ridurre il rapporto tra il proprio debito ed il prodotto interno lordo nazionale (pil). Tale riduzione è differenziata sulla base della tipologia di ente e della classe demografica come di seguito specificato:

a) per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il rapporto calcolato al 31/12/2009 sullo **stock di debito esistente al 31 dicembre 2009**<sup>3</sup>, è ridotto nel triennio 2010-2012, pertanto la riduzione verrà valutata al 31/12/2012;

b) per i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti la riduzione del rapporto nel triennio costituisce indirizzo di carattere generale. Il calcolo è effettuato come indicato al punto a).

Per i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti che abbiano revocato l'esclusione entro il 28 febbraio 2011, la riduzione del rapporto debito/pil verrà valutata in relazione al biennio 2011-2012, con riferimento allo stock di debito esistente al 31 dicembre 2010.

### Valori del prodotto interno lordo nazionale

Si rammenta che per l'intero triennio 2010-2012 i valori del pil da utilizzare per il calcolo del rapporto debito /pil in relazione all'anno ed al triennio, sono i seguenti, espressi in milioni di euro: <sup>4</sup>

- **2009:** euro 1.530.905
- **2010:** euro 1.564.796
- **2011:** euro 1.623.380
- **2012:** euro 1.685.439
- **2013:** euro 1.751.569

Il risultato del rapporto deve essere un valore che evidenzii almeno due cifre decimali diverse da zero.

---

<sup>3</sup> Debiti di finanziamento da conto del patrimonio.

<sup>4</sup> Desunti dal Documento di programmazione economico e finanziaria e dalla Relazione Previsionale e Programmatica, approvati annualmente dal Consiglio dei Ministri e comunicati da ultimo con nota prot. n. 17380/5.1.3 dd. 6 novembre 2009, inviata a cura di questo Servizio a tutti gli enti locali.

Ulteriori precisazioni per il calcolo delle voci contenute nei prospetti del debito:

- a) laddove l'importo relativo al rimborso della quota capitale non sia iscritto nel Titolo III della spesa perché effettuato direttamente dal soggetto che ha concesso il contributo, si ritiene corretto, ai fini del patto, portarlo in aumento della "Q lorda"; pertanto andrà inserito nella voce "Q6" (riduzioni di mutui e prestiti da altre cause), che viene poi sommata alla "Q lorda". Un tanto per tenere distinti i due importi e non alterare l'importo della "Q lorda" che deve corrispondere al Titolo III della spesa, esclusi gli interventi 1 e 2;
- b) non rilevano tra i debiti pluriennali quelli nei confronti dello Stato o di altri enti locali e relativi ad opere marittime.

### **Enti esonerati dall'obbligo di riduzione del rapporto debito/Pil**

Gli enti per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno è inferiore al 40% del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio sono esonerati dall'obbligo di ridurre il rapporto debito/pil.

**Con la finanziaria regionale 2011 viene introdotta la previsione** che nel caso non possa essere assicurato il mantenimento di tale percentuale per tutto il triennio 2010-2012, l'obiettivo della riduzione dovrà essere conseguito annualmente per ogni anno, all'interno del triennio, nel quale l'ente abbia superato la soglia, con riferimento allo stock di debito e agli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Gli enti che beneficiano di tale esonero devono comunicarlo al Servizio finanza locale entro la data fissata per la compilazione dei modelli (28 febbraio).

### ➤ **SANZIONI**

#### **Mancato conseguimento dell'obiettivo relativo all'equilibrio economico in termini di competenza e/o della riduzione del rapporto debito/prodotto interno lordo**

Questa ipotesi risulta dalla verifica effettuata dall'organo di revisione. Qualora si verifichi gli enti:

1. non possono procedere ad assunzioni di personale ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Il divieto opera per assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato, restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e le assunzioni obbligatorie di categorie protette;
2. non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri di rimborso siano assistiti **interamente** da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di riduzione del rapporto debito/pil;
3. non possono sostenere le spese per studi ed incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente. Inoltre è vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione. **Tale sanzione si applica a decorrere dal 2011, quindi anche in caso di mancato rispetto del patto per l'anno 2010;**
4. devono ridurre del 2% le spese relative a manutenzione straordinaria e locazione passiva degli immobili rispetto alla media delle medesime spese nel quinquennio 2005-2009. Inoltre non possono procedere ad operazioni di acquisto immobili. Rimangono escluse dal divieto le spese per manutenzione straordinaria degli edifici scolastici nonché quelle relative all'applicazione del D.lgs. n. 42/2004 e D.lgs. n. 81/2008. **Tale sanzione si applica a decorrere dal 2011, quindi anche in caso**

## **di mancato rispetto del patto per l'anno 2010.**

Le sanzioni operano anche per il mancato raggiungimento di uno solo dei due obiettivi.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del rapporto debito/pil è valutato alla fine del triennio e, pertanto, le penalizzazioni per eventuale mancato rispetto scatteranno nel 2013.

Rimangono ferme le altre sanzioni in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio economico.

## **Mancato raggiungimento dell'equilibrio economico di cassa**

Nel caso di mancato conseguimento anche dell'equilibrio economico di cassa gli enti, in aggiunta alle sanzioni sopra previste, non possono applicare avanzo alla parte corrente del bilancio, nell'anno successivo, ad eccezione delle quote di avanzo vincolate per legge o accantonate per rinnovi contrattuali o per la copertura di debiti fuori bilancio.

Nel caso in cui gli enti non rispettino esclusivamente l'equilibrio economico di cassa verranno applicate la sanzione connessa all'applicazione dell'avanzo di amministrazione e quella di cui al precedente punto 4.

Per i **comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti** non è prevista nessuna sanzione in caso di mancato conseguimento della riduzione del rapporto debito/pil.

**Il mancato invio dei dati** a consuntivo entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, costituisce inadempimento del patto, con conseguente applicazione delle sanzioni sopra previste.

Non sono previste sanzioni in caso di mancato invio entro il 31 luglio del modello 5B.

## ➤ **MONITORAGGIO**

### **Entro il 28 febbraio 2011:**

- le province e i comuni inviano al Servizio finanza locale, i modelli **3A e 5A** indicanti l'equilibrio economico in sede di previsione, nonché i dati relativi alla determinazione del rapporto indice tra spesa di personale e spesa corrente. Sono tenuti, inoltre, ad inviare anche l'allegato **1A** relativo all'ammontare del debito, con i dati a previsione per l'anno 2011, nonostante l'obiettivo sia triennale. **Per quanto riguarda il modello 2A, "ammontare del debito, dati cumulati 2010-2012" dovrà essere ritrasmesso qualora presenti delle variazioni rispetto al modello inviato nel 2010.**
- I **comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti**, che hanno deciso di revocare, per gli anni 2011 e 2012 la decisione di esclusione dai vincoli del patto assunta nel 2010, inviano al Servizio finanza locale, l'atto consiliare di revoca ed entro la stessa data inviano i modelli **1A, 2A, 3A e 5A.**

**Entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione**, e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, le province e i comuni, inviano al Servizio finanza locale, i modelli 1B, 3B e 5B con i dati a rendiconto. Il modello 2B con i dati a rendiconto dovrà essere inviato entro il 31 luglio 2013.

I **comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti**, sono tenuti all'invio anche dei modelli riguardanti il debito sebbene l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/Pil sia solo consigliato.

L'invio si intende operato con l'inserimento dei dati nel "**sistema web finanza locale**".

## **Monitoraggio periodico**

Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono **semestralmente** al Servizio finanza locale, entro rispettivamente il 31 luglio ed il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e di cassa utilizzando il modello 4. I semestri scadono rispettivamente il 30 giugno e il 31 dicembre.

I **comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000** abitanti non sono tenuti al monitoraggio periodico.

E' possibile provvedere alla rettifica di eventuali errori materiali nei dati rilevati dal sistema web e provvedere ad una nuova trasmissione, **entro e non oltre un mese dalle scadenze previste per l'invio dei modelli a preventivo ed a consuntivo (quindi rispettivamente 31 marzo e 31 agosto)**. Per i monitoraggi semestrali i termini sono 31 agosto dell'anno di riferimento e 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

La procedura da seguire è la seguente:

- 1) contattare il Servizio finanza locale per concordare eventuali modifiche;
- 2) inviare comunicazione formale al Servizio finanza locale, sottoscritta dal responsabile del Servizio finanziario e dall'organo di revisione.

**Dall'esercizio finanziario 2011** è necessario, ai fini conoscitivi e statistici, che gli enti soggetti al patto **integrino**:

- i modelli 3A (*equilibrio di parte corrente- dati di previsione*), 3B (*equilibrio di parte corrente- dati a rendiconto*) e 4 (*equilibrio di parte corrente - monitoraggio periodico*) con le voci: "entrate titolo IV; riscossioni di crediti; spese titolo II; concessioni di crediti e anticipazioni";
- il modello 4 (*equilibrio di parte corrente - monitoraggio periodico*) con i dati cumulati di competenza e di cassa al 30 settembre e le proiezioni dei dati a tutto il 31 dicembre.

Per il monitoraggio al 30 settembre **non è necessario giustificare eventuali scostamenti** tra gli stanziamenti di bilancio e i valori di competenza e cassa.

## **NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE PER GLI ENTI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA'**

### **➤ OBIETTIVI DA RISPETTARE**

Vengono riproposte le stesse disposizioni previste per l'anno 2010 con la modifica dei riferimenti temporali. Pertanto gli enti non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno, possono, nel 2011, procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente (2009-2010). L'ammontare della spesa di personale non potrà superare il corrispondente ammontare dell'anno 2009. Gli enti che nel corso del 2010 hanno già dato avvio ad assunzioni potranno conteggiare le cessazioni intervenute nel 2009 solo se non già sostituite. Eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano nel medesimo esercizio finanziario, sono consentite nel rispetto del limite di spesa suddetto. I comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale relativamente alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi anche nel corso del 2011.

## ➤ **SANZIONI**

Gli enti non soggetti al patto di stabilità interno che non rispettano i limiti di spesa di cui ai commi 28 e 28.1 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modifiche, non possono sostenere, nell'anno successivo a quello in cui si è verificato il mancato rispetto, spese per studi ed incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e acquisto e noleggio di autovetture, in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente. Inoltre, anche per tali enti, è previsto il divieto di stipulare contratti di sponsorizzazione. **La sanzione si applica a decorrere dal 2011, quindi anche in caso di mancato rispetto dei limiti per l'anno 2010.**

\*\*\*\*\*

### **Riferimenti demografici**

Ai fini del concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica stabilita dall'articolo 12 della LR 17/2008, la popolazione cui fare riferimento è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, dai dati delle anagrafi comunali, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla "Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile" (Istat/Posas) individuata da programma statistico nazionale, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

\*\*\*\*\*

### **Modalità operative per l'inserimento dei dati nel "sistema web finanza locale"**

Si ricorda che dopo l'operazione di inserimento dei dati nel sistema "web finanza locale" è necessario confermare la trasmissione dei dati stessi. In mancanza di conferma, i modelli non risultano trasmessi agli uffici regionali. Gli importi inseriti nel sistema web devono essere espressi in euro con arrotondamento all'unità di euro.

\*\*\*\*\*

Il Servizio finanza locale resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. A tal fine si comunica che la struttura competente è la Posizione Organizzativa "Patto di stabilità e indennità amministratori".

I recapiti sono i seguenti: Alessandra Mossenta (delegato responsabile di PO) – tel. 0432/555139, e-mail [alessandra.mossenta@regione.fvg.it](mailto:alessandra.mossenta@regione.fvg.it); dott. Andrea Battiston – tel. : 0432 555267, e-mail [andrea.battiston@regione.fvg.it](mailto:andrea.battiston@regione.fvg.it); sig.ra Donatella Minisini – tel. 0432/555595, e-mail [donatella.minisini@regione.fvg.it](mailto:donatella.minisini@regione.fvg.it); sig.ra Laura Zuliani – tel. 0432/555451, e-mail [laura.zuliani@regione.fvg.it](mailto:laura.zuliani@regione.fvg.it);

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio finanza locale  
- dott. Salvatore Campo -

